DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1977

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(77/282/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1974 in almeno uno degli Stati membri e soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1976, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà ;

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie ;

considerando che la Commissione, con decisione 77/148/CEE del 29 dicembre 1976 [3], ha prorogato per la maggior parte di dette varietà il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 31 dicembre 1976, fino al 31 marzo 1977 ;

considerando che la Commissione ha nel frattempo terminato l'esame della domanda francese per dette varietà ;

considerando che le varietà elencate nella presente decisione o le varietà dello stesso tipo erano state sottoposte in Francia ad esami ufficiali in coltura ; che i risultati di questi esami avevano condotto, nella Repubblica francese, alla constatazione che esse non erano sufficientemente omogenee ;

considerando che per la varietà Capelli Senatore (frumento duro) gli altri Stati membri hanno accolto dette conclusioni ; che si può quindi constatare che questa varietà non è in Francia sufficientemente omogenea per un carattere (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso, della suddetta direttiva) ;

considerando che per la varietà Hydra (orzo) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati degli esami, che nella Repubblica francese essa non è, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica francese, applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, sufficientemente omogenea per quanto riguarda un certo numero di caratteri (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della direttiva suddetta) ;

considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese per dette varietà ;

considerando che per la varietà Oberweihst (Dactylis) la Repubblica francese non ha ancora potuto, per cause ad essa non interamente imputabili, giustificare la propria richiesta ;

considerando che è quindi opportuno prorogare, per quanto riguarda la Repubblica francese, il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva per un periodo appropriato, onde permetterle di preparare gli elementi necessari per queste varietà (articolo 15, paragrafo 7, della direttiva suddetta) ;

considerando che altre varietà non costituiscono più oggetto della domanda francese ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
[3] GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 68.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1977 ;

Cereali

1. Hordeum distichum L.
 Hydra
2. Triticum durum L.
 Capelli Senatore.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

Per le varietà Oberweihst (Dactylio glomerata) il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 31 marzo 1976, fino al 31 dicembre 1979.

Articolo 4

La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH